

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, AMADEI GIUSEPPE, MANCINI ANTONIO,
CANESTRARI, BIANCHI GERARDO**

Presentata il 23 giugno 1965

**Provvidenze concernenti il personale non di ruolo
comunque dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a sanare principalmente una situazione che mi permetterei definire assurda determinatasi presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove attualmente prestano servizio circa 13.000 unità in posizione precaria di impiego ma necessarie permanentemente per le quotidiane esigenze dei servizi delle Amministrazioni delle poste e telegrafi. Tale personale assunto a norma dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, riveste la qualifica di agente straordinario ed ha il trattamento economico del personale fuori ruolo di quarta categoria.

È evidente che tale stato di cose non può essere protratto oltre senza pregiudicare lo stesso buon andamento del servizio per cui se ne propone la sistemazione in ruolo alla qualifica iniziale dei ruoli di esercizio.

L'inquadramento dovrà avvenire anche in soprannumero in attesa che un più accurato studio sulla situazione degli organici del Ministero delle poste riassorba il soprannumero nei normali posti di organico.

Si prevede assieme alla sistemazione degli agenti straordinari in pianta organica anche quella dei cosiddetti mansionisti; cioè agenti di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio per la carriera esecutiva chiamati dal-

l'amministrazione a svolgere, sempre per grave carenza di personale, mansioni proprie degli operatori di esercizio.

La decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti è fissata alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione degli idonei di taluni concorsi, per i quali, ai soli fini giuridici, è fissata in data anteriore e cioè quella in cui sono stati inquadrati i vincitori dei concorsi stessi. Tali inquadramenti sono previsti dall'articolo 1.

L'articolo 2 invece è inteso a consentire il passaggio degli ex sottufficiali provenienti dalle Forze armate e dai Corpi di polizia, dal ruolo di archivio al ruolo degli operatori di esercizio soprattutto per due ragioni e cioè:

a) che detto personale fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 352, che istituì per la prima volta nel Ministero delle poste il ruolo di archivio, veniva inquadrato nel ruolo degli operatori di esercizio;

b) che in effetti nessuna di queste unità viene applicata a mansioni d'archivio protocollo e copia ma che invece, per la loro preparazione professionale, vengono di fatto applicate a posti che sono propri del ruolo degli operatori di esercizio.

L'articolo 3 infine interessa un gruppo di 715 impiegati provenienti dal settore degli uffici locali i quali, prima chiamati negli uffici principali per la forte carenza di personale, furono inseriti nei ruoli degli operatori di esercizio di cui alla tabella *M* allegata alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con gli articoli 57 e 58 di detta legge.

Per tale passaggio questo personale si è visto escluso dai benefici della legge 2 marzo 1963, n. 307 entrata in vigore il 1° aprile 1963 che ha recato benefici al personale del settore Uffici locali regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni.

In sostanza l'aver prestato servizio in uffici principali anziché in quelli locali ha recato un danno a questo personale che oggi si trova

alla qualifica di ufficiale di seconda classe, mentre sarebbe a quella di ufficiale di prima classe se fosse rimasto negli uffici di provenienza.

Con tale norma si sana una grave ingiustizia di cui la stessa amministrazione è consapevole.

La presente proposta di legge complessivamente non comporta una maggiore spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in quanto i minori oneri riflessi che l'Amministrazione sopporta per il personale di ruolo rispetto a quello straordinario compensano largamente la maggiore spesa di cui agli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge che ci auguriamo possa trovare il più sollecito accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale non di ruolo comunque denominato, compreso quello straordinario e quello assunto con contratto di diritto privato, nonché gli agenti della carriera ausiliaria e gli operai di ruolo dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono collocati, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva e ausiliaria di cui disimpegnano le mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui al precedente comma si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Detti inquadramenti sono effettuati a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante graduatoria di merito compilata dal Consiglio di amministrazione.

Le nomine previste nel presente articolo hanno decorrenza giuridica ed economica, salvo quanto disposto nei successivi commi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli banditi in applicazione degli articoli 59 e 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1962, n. 1633, la decorrenza è fissata, ai soli effetti

giuridici, al 1° luglio 1961, o dalla data di assunzione in servizio, se successiva.

Nei confronti degli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli banditi in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1962, n. 1633 la decorrenza è fissata ai soli effetti giuridici, al 20 dicembre 1962.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio per giustificati motivi.

ART. 2.

Gli impiegati del ruolo organico dal personale di archivio di cui alla tabella *R* allegata alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 che abbiano ottenuto l'inquadramento in tali ruoli ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 quali sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, sono inquadrati, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella *M* allegata alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati in ciascuna qualifica secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono effettuati in soprannumero nelle varie qualifiche da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

ART. 3.

Gli impiegati che hanno conseguito, da data non anteriore al 1° aprile 1963, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 57 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono reinquadrati nel ruolo anzidetto, anche agli effetti economici, dalla data di nomina medesima, alla qualifica e con l'anzianità corrispondenti a quelle spettanti ai sensi dell'articolo 72 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Gli stessi prendono posto in ruolo nelle singole qualifiche dopo l'ultimo iscritto avente pari anzianità.

Ai suddetti impiegati è attribuito, nel contempo lo sviluppo di carriera giuridico ed economico che avrebbero conseguito, limitatamente alle promozioni disciplinate dall'arti-

colo 32 della citata legge n. 307, qualora fossero rimasti a far parte della carriera del personale esecutivo degli uffici locali fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per titoli bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962 in applicazione dell'articolo 58 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, anziché nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di ufficiale di prima, seconda e terza classe ed al coefficiente di stipendio corrispondente a quelli spettanti alla medesima data nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati in soprannumero nelle varie qualifiche da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

ART. 4.

Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del bilancio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, di concerto con quello delle poste a disporre con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.